

ORIGINALE

I.T.I. "E. MAJORANA"
SOMMA VESUVIANA (NA)
Prot. 0000096 del 08/01/2022
IV-8 (Entrata)



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.2 DEL 08/01/2022

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

Data Pubblicazione 08/01/2022
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta *emergenza epidemiologica da COVID-19*;

VISTI in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021

- (ART. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. 1);
 - il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, *l'esigenza di assumere* ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 50 T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) comma 5) nella parte in cui sancisce che *"...in caso di emergenze sanitarie ...a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"* e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *avente a oggetto il Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d)*;

ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al posticipo motivato della ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

RILEVATO che i Sindaci dei Comuni soci dell'Agencia Area Nolana, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano, a cui si sono aggiunti i sindaci di Somma Vesuviana, Brusciiano, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco si sono riuniti il giorno 5 gennaio e il giorno 7 gennaio per analizzare i dati epidemiologici dell'intera area;

CONSIDERATO che dai forniti dall'ASL emerge, in questi comuni, un'incidenza dei soggetti attualmente positivi, in media nettamente superiore al dato nazionale e regionale;

CONSIDERATO che dai forniti dall'ASL emerge che oltre il 20% dei soggetti attualmente positivi è rappresentata da soggetti in età scolare;

CONSIDERATO che i Sindaci hanno raccolto le difficoltà rappresentate dai Dirigenti scolastici che si troveranno ad affrontare le problematiche derivanti dalla positività del personale scolastico;

PRESO ATTO delle difficoltà registrate negli ultimi giorni dall'ASL nella gestione dei tamponi e confermate dai rappresentanti della stessa presenti alla riunione con i sindaci;

RITENUTO OPPORTUNO che si renda necessario da parte dell'ASL di accelerare i tempi di vaccinazione degli alunni e per questo motivo i sindaci riuniti hanno consigliato di dedicare delle fasce orarie alla sola vaccinazione degli alunni eventualmente utilizzando i plessi scolastici;

PRESO ATTO della Nota a firma del Presidente di Anci Campania, prot. n. 6 del 7 gennaio 2022, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Campania che condivide le perplessità espresse dai sindaci;

PRESO ATTO della decisione presa da tutti i Sindaci presenti alla riunione del 7 gennaio 2022, ad eccezione di quello del Comune di Camposano, di sospendere per 15 giorni la didattica in presenza precisando che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità del servizio erogato;

DATO ATTO che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Sentiti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado i quali hanno comunicato numerosi nuovi casi nella platea scolastica;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO integralmente il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,

ORDINA

- oltre le misure adottate con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del presidente della Regione Campania che ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, **LA SOSPENSIONE FINO AL 15 GENNAIO 2022 DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO SIA STATALI CHE PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI SOMMA VESUVIANA**, precisando che restano comunque consentite in presenza le

attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo la continuità del servizio erogato;

PRECISA

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Somma Vesuviana e viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale
- alla Prefettura di Napoli
- all'ASL territorialmente *competente*
- alla Stazione dei Carabinieri di Somma Vesuviana
- agli Istituti Scolastici presenti nel Comune

